

Bruxelles, 1° dicembre 2017
(OR. en)

15146/17

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0263 (NLE)**

**ENV 1008
PECHE 487
MED 83
ONU 159**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
Oggetto:	Progetto di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, per quanto riguarda la proposta di emendamento dell'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo, in occasione della ventesima riunione ordinaria delle parti contraenti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo - Adozione

1. Il 19 ottobre 2017 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto¹, fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, e sull'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2. Il 26 ottobre la Commissione ha presentato la proposta al Gruppo "Questioni ambientali internazionali". Successivamente la presidenza ha predisposto un progetto di decisione del Consiglio² in cui la proposta originaria della Commissione è allineata ad altre decisioni analoghe adottate recentemente dal Consiglio³. Il Gruppo "Ambiente" ha esaminato il testo della presidenza nella riunione del 17 novembre e l'ha approvato.

¹ Doc. 13486/17 - COM(2017) 603 final + ADD 1.

² Doc. 14112/17.

³ Doc. 12766/17.

3. Considerato che la ventesima riunione della conferenza delle parti (COP 20) della convenzione per la protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo (Convenzione di Barcellona) avrà luogo dal 17 al 20 dicembre 2017 a Tirana (Albania), si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:

- adottare, a maggioranza qualificata (con il voto favorevole di tutti gli Stati membri), tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il progetto di decisione del Consiglio il cui testo (messo a punto dai giuristi-linguisti) figura nel documento 14694/17;
- decidere di non pubblicare la decisione in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b), del suo regolamento interno; e
- decidere di informare il Parlamento europeo dell'adozione della decisione in oggetto conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE.
